



CONFINDUSTRIA

D.lgs. n. 116 del 2020

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Prime indicazioni operative

Settembre 2020



Sommario

PREMESSA	2
SINTESI DELLE PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE	3
DETTAGLIO DELLE PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE	7
RIFIUTI URBANI.....	7
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO – (ARTICOLO 184-TER)...	9
RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI - (ARTICOLO 188) ...	9
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO	12
TRASPORTO DEI RIFIUTI (ARTICOLO 193).....	15
TRASPORTO INTERMODALE (ARTICOLO 193-bis).....	17
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI	
DOVUTI PER IL SISTRI (ARTICOLO 194-bis)	18
SISTEMA SANZIONATORIO (ARTICOLO 258)	18
ETICHETTATURA IMBALLAGGI.....	21
APPENDICE: testo coordinato degli articoli	23

PREMESSA

Il d.lgs. n. 116 del 2020, **la cui entrata in vigore è prevista per il 26 settembre 2020**, modifica il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), recependo le nuove disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa ai rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti, con misure che prevedono obblighi immediati e altre che entreranno in vigore successivamente e altre ancora che prevedono misure attuative:

Diposizioni di più immediata applicazione	Disposizioni che entreranno in vigore successivamente o richiedono provvedimenti attuativi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ le definizioni, con una serie di modifiche a quelle già esistenti e l'introduzione di alcune nuove; ▪ il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti; ▪ la classificazione dei rifiuti; ▪ le responsabilità del produttore; ▪ il sistema di tracciabilità dei rifiuti; ▪ gli adempimenti cosiddetti amministrativi (MUD, registro, formulario); ▪ il trasporto intermodale; ▪ le sanzioni amministrative. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità estesa del produttore, con l'integrale sostituzione del previgente art. 178-<i>bis</i> e l'inserimento di un nuovo art 178-<i>ter</i>; ▪ la prevenzione della produzione dei rifiuti con dettagliata indicazione delle misure che a tal fine dovranno essere contenute ed attuate con apposito programma nazionale di prevenzione; ▪ i rifiuti organici, con indicazioni programmatiche per l'ottimizzazione della loro gestione; ▪ sistema di tracciabilità tramite RENTRI; ▪ il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI, con la previsione di un decreto ministeriale di semplificazione delle relative procedure; ▪ la programmazione generale, con l'introduzione di un inedito Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (nuovo art. 198-<i>bis</i>), e la pianificazione regionale; ▪ la raccolta differenziata e gli obiettivi da raggiungere, con l'introduzione di regole per il loro calcolo (art. 205-<i>bis</i>).

Nelle more della diffusione di una Circolare illustrativa dell'intero provvedimento, si riportano di seguito le prime indicazioni operative relative alle disposizioni di principale interesse per le Imprese, anche in considerazione della loro entrata in vigore prevista per il 26 settembre.

SINTESI DELLE PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE

• **ETICHETTATURA IMBALLAGGI**

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle modifiche apportate **al comma 5 dell'articolo 219 del Codice dell'Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi**. In particolare, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, **la nuova formulazione, che entrerà pienamente in vigore il prossimo 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione**.

Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all'apparato sanzionatorio, Confindustria sta lavorando con il Ministero per la predisposizione di **un emendamento che inserisca in tempi rapidi un regime transitorio alla disposizione**.

• **RIFIUTI URBANI**

Operativamente, **a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti individuati nell'allegato L-quater, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente** (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell'articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), **nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati**, a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Al contrario, **non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle le attività industriali con capannoni**.

• **CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO**

La modifica del 184-ter **non prevede più l'operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste"**.

Si ricorda, in ogni caso, che **la preparazione per il riutilizzo, rimane un'operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione** che può essere ricompresa all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-ter) o **tramite apposito regime semplificato, introdotto con il**

nuovo articolo 214-ter, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 214-ter).

- **RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Viene confermato che **la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13** (di cui all'Allegato C alla parte Quarta del Codice), **o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12** (di cui all'Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), **è esclusa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato** e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza necessità di alcuna ulteriore attestazione, documento o certificazione (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).

Tuttavia, **per quanto riguarda le operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto (comma 5).

Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Si fa notare che la disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

- **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Viene prevista l'adozione, **entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA di Linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione**, al fine di una corretta attribuzione dei codici rifiuto.

In merito a tale punto, si segnala che il Sistema SNPA ha già emanato le *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* (Doc. n. 61/19), [pubblicate](#) sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d'indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

Infatti, come ribadito dalla norma, **tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.**

Si ricorda, inoltre, che la legge (Legge n. 132 del 2016) attribuisce al Sistema la possibilità di esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnalare al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi

istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA che, come detto, costituiscono orientamenti e atti di indirizzo per il sistema agenziale.

• **REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO**

Rispetto alla precedente disciplina, si evidenzia che fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto all'art. 188-bis, **l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il cui obbligo di conservazione è passato da cinque a tre anni, rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.**

Il calcolo del numero dei dipendenti va effettuato considerando l'impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L'anno da considerare è l'ultimo anno di esercizio contabile approvato. (cfr. art. 258, comma 3).

Viene specificato che **tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento** (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). In tal senso, si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti. A tal proposito il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, pertanto, **salvo prescrizione specifica contenuta nell'autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.**

• **TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Si segnala l'introduzione di una **nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC**, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

È stata apportata **la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni.**

Inoltre, nelle more nell'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all'acquisizione dei FIR **attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio** affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali

non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti **venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto**

La medesima disposizione è prevista **per la movimentazione del materiale tolto d'opera per le attività di manutenzione** (ex commi 1 e 3, dell'articolo 230).

DETTAGLIO DELLE PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE

RIFIUTI URBANI

Viene modificata la disciplina dell'**articolo 183** del Codice dell'Ambiente, che reca le **definizioni** ai fini della Parte quarta del Codice dell'Ambiente. La disposizione, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva, riporta numerose nuove definizioni (vd. appendice).

Con specifico riguardo ai **rifiuti urbani**, la disposizione introduce la **lettera b-ter)** al comma 1 dell'art. 183, che si applica a partire dal 1° gennaio 2021 (come previsto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 116 del 2020), secondo la quale sono rifiuti urbani:

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la nuova lettera **b-quinquies** la quale chiarisce che la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e **non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.**

La relazione illustrativa del Governo al provvedimento ha poi chiarito che la nuova definizione di rifiuti urbani, che include anche i rifiuti similari, è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni e che pertanto non si pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati: **“In ordine alla nuova definizione di rifiuti urbani (comma 1 lett. b-ter) è stato necessario introdurre alcuni punti specifici al fine di chiarire che gli stessi non includono i rifiuti della produzione e che la definizione stessa rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ma**

non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati (i chiarimenti, oltre ad essere direttamente discendenti dalla Direttiva 2018/851 sono stati espressamente richiesti in sede di consultazione con le commissioni di Camera e Senato).”

Una ulteriore specifica della definizione di “rifiuto urbano” proviene dall’introduzione della lettera **b-sexies)** dell’art. 183, comma 1, per cui i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Inoltre, a seguito dell’introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano si è reso necessario un **coordinamento con la disciplina di cui all’art. 198 del Codice dell’Ambiente che riguarda le competenze dei Comuni.**

In tal senso, l’art. 198 è modificato nei seguenti termini.

- Innanzitutto, **i riferimenti ai rifiuti assimilati vengono soppressi (comma 1)**, pertanto a seguito della modifica i comuni concorrono **alla sola gestione dei rifiuti urbani.**
- Vengono stabiliti i contenuti dei regolamenti che i comuni concorrono a disciplinare in materia di gestione dei rifiuti urbani (comma 2). Più in dettaglio, la modifica **sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati contenuta nella lettera c)** (che indica come contenuto dei regolamenti anche le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi) e **sopprime del tutto la lettera g)** che indicava, come ulteriore contenuto dei regolamenti, l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
- Infine, **la modifica introduce un ulteriore comma all’articolo 198** che dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (comma 2-bis). **Tale attestazione non è richiesta per le attività industriali in quanto escluse come voce dall’Allegato L-quinquies.**

Di conseguenza, le disposizioni in merito alla **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani** subiscono delle modifiche. In particolare, viene integralmente sostituito il comma 10 dell’art. 238, prevedendo esplicitamente che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.** Si ribadisce che tale attestazione non è richiesta per le utenze industriali, in quanto esplicitamente escluse dall’allegato L-quinquies.

Operativamente, a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti individuati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (allegati che, al pari della nuova

definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell'articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), **nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati**, a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO – (ARTICOLO 184-TER)

Viene modificato l'art. 184-ter del Codice dell'Ambiente, che disciplina l'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto (“*End of Waste*”).

La modifica **non prevede più l'operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di “*End of Waste*” e di conseguenza un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle consuete condizioni¹.**

Si ricorda, in ogni caso, che la preparazione per il riutilizzo, definita come tutte quelle “*operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento*”, rimane una operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione che può essere ricompresa all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-ter) o tramite apposito regime semplificato, introdotto con il nuovo articolo 214-ter, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI - (ARTICOLO 188)

L'articolo 188 è stato oggetto di riscrittura come previsto dall'articolo 15 della Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva UE/2018/851.

Viene previsto che il produttore iniziale di rifiuti, o altro detentore degli stessi, provvede al loro trattamento direttamente, ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato (comma 1), specificando, inoltre, che i costi di gestione dei rifiuti sono sostenuti dallo stesso produttore iniziale, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione (comma 3).

¹a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Allo stesso modo, come nella legislazione precedentemente vigente, viene prevista l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale. Tali soggetti conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta (comma 2).

Successivamente vengono specificati, confermando la norma precedentemente vigente, i casi in cui la responsabilità del produttore o del detentore viene esclusa (comma 4).

In particolare, per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a. *conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b. *conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di **smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore** ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.*

Viene confermato che **la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13** (di cui all'Allegato C alla parte Quarta del Codice), **o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12** (di cui all'Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), **è esclusa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato** e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza necessità di alcuna ulteriore attestazione, documento o certificazione (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).

Tuttavia, **per quanto riguarda le operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto (comma 5).

Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Si fa notare che la disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Viene modificato il comma 3 dell'articolo 184 mediante **una riformulazione dell'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali** nell'ambito delle attività di classificazione. Vengono, quindi, considerati speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i. i veicoli fuori uso.

La modifica prevede, inoltre, **l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA di linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta attribuzione dei codici rifiuto** (comma 5).

In merito a tale punto, si segnala che il Sistema SNPA ha già emanato le “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” (Doc. n. 61/19), [pubblicate](#) sul sito a marzo 2020, le quali hanno valenza d'indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

Infatti, come ribadito dalla norma, tali linee guida **devono essere approvate dal Ministero dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome**.

Si ricorda, inoltre, che la legge (Legge n. 132 del 2016) attribuisce al Sistema la possibilità di esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnalare al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA che costituiscono orientamenti e atti di indirizzo per il sistema agenziale.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

L'articolo 190 del Codice dell'Ambiente (Registro cronologico di carico e scarico) viene sostituito integralmente. La modifica, in alcuni casi ripropone in maniera più chiara disposizioni già esistenti, in altri introduce nuove disposizioni in accordo con la Direttiva. Per chiarezza espositiva, si rinvia alla norma in appendice dove viene riportato il testo consolidato dell'articolo 190.

Viene riportato l'elenco esteso dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (comma 1). In particolare, tale obbligo si riferisce a chiunque:

- effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Questi soggetti **indicano nel registro** per ogni tipologia di rifiuto:

- la quantità prodotta;
- la natura e l'origine di tali rifiuti;
- la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi utilizzata, in quanto fa esclusivamente riferimento ai rifiuti;
- laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Inoltre, viene specificato che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-*bis*, comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (comma 2).

Vengono poi riportate le **tempistiche per le annotazioni**, riconfermate rispetto alla norma precedentemente vigente (comma 3). In particolare:

- a. per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b. per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c. per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d. per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Viene prevista una serie di esoneri relativi all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico. In particolare:

- Per i consorzi di cui agli articoli 221, comma 3 lettere a) e c), 222,224,228,233,234, e 236 (comma 4);
- Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (comma 5);
- **Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8 (comma 5);
- **Per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti** (comma 5);
- **Per le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, limitatamente ai rifiuti non pericolosi**. Per tali operazioni, nel caso trattino rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti (comma 9).

Viene previsto che i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, **quindi con quantità raddoppiate rispetto alla norma precedentemente vigente**, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo (comma 7).

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del DPR 633/1972, che riguarda la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti (comma 8).

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Nel caso di imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 **relativi al trasporto dei rifiuti, sono quindi conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione** (comma 10), recependo sostanzialmente la modifica di tale tempistica da cinque a tre anni, come previsto dalla Direttiva (UE) 851/2018.

Al contrario, i registri relativi alle **operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato** e consegnati all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto (comma 10).

Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di **rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230**, indicando i possibili luoghi di conservazione dei registri di carico e scarico. In particolare, i registri relativi a tali rifiuti possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, oppure per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente o al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-*bis* (comma 11).

La disposizione, in questo caso, ha semplicemente riproposto il contenuto dell'art. 230, comma 4 che viene abrogato (rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), inserendola tra le disposizioni relative al registro per questioni di ordine logico.

Infine, si precisa che le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto ex articolo 189 e che le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta (comma 12 che ripropone quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 190 nella versione precedente la riforma).

Operativamente, quindi, rispetto alla precedente disposizione, si evidenzia che fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto all'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il cui obbligo di conservazione è passato da cinque a tre anni, rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Il calcolo del numero dei dipendenti va effettuato considerando l'impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L'anno da considerare è l'ultimo anno di esercizio contabile approvato. (cfr. art. 258, comma 3).

Viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). In tal senso, si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione che riguarda esclusivamente i rifiuti.

A tal proposito, come detto, il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, **pertanto, salvo prescrizione specifica di ulteriori registri contenuta nell'autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.**

TRASPORTO DEI RIFIUTI (ARTICOLO 193)

Viene modificato l'articolo 193 in materia di trasporto dei rifiuti, pur confermando i suoi contenuti (comma 1), ossia:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Viene prevista la delega per la definizione del nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) mediante il decreto previsto all'articolo 188-bis, comma 1 in materia di tracciabilità dei rifiuti (comma 2), **facendo salvi, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, i modelli attualmente in uso, con le relative modalità di numerazione e vidimazione, gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria** (comma 3).

Successivamente viene introdotta **la nuova previsione circa la modalità di trasmissione da parte del trasportatore della quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC**, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore (comma 4).

È stata apportata **la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni** (comma 4).

Nelle more nell'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all'acquisizione dei FIR **attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio** affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Vengono previsti una serie di esoneri dalla compilazione del FIR:

- per il soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- per il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale;
- per i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore iniziale dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Viene specificato, inoltre, cosa si intende per **trasporti occasionali e saltuari**, ossia i trasporti limitati alla frequenza di 5 volte l'anno (rispetto alle 4 previste in precedenza), confermando il limite giornaliero di 30 kg o 30 litri, mentre viene eliminato il limite annuale di 100 kg o litri (comma 7).

In **materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura** viene previsto che il FIR possa andare a sostituire **la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 99 del 1992**, specificando che le informazioni di cui all'allegato III A del medesimo decreto devono essere riportate nel formulario. La sostituzione della scheda di accompagnamento prevista dal

decreto dal decreto fanghi con il formulario viene prevista come facoltativa e permessa solo a condizione che sia adeguatamente e completamente integrato (comma 10).

Per quanto riguarda la **movimentazione dei rifiuti tra fondi alla medesima azienda agricola**, anche effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato, da elementi oggettivi ed univoci, che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 15 chilometri, rispetto ai 10 chilometri previsti in precedenza (comma 12).

In tema di **micro-raccolta** (intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore), viene specificato che deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore (comma 14).

Per quanto riguarda **gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto**, si specifica che questi non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore (tempistica aumentata rispetto alle 48 ore previste in precedenza), escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione (comma 15).

Viene specificato, inoltre, che sia la scheda 1-B allegata al D.M. 8 aprile 2008, riportante la scheda di relativa ai rifiuti urbani inviati ai centri di raccolta, sia il modello F, in materia di olii usati, di cui al D.M. 16 maggio 1996, n. 392, sono sostituiti dal FIR (comma 16).

In tema di **responsabilità**, si chiarisce che nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (comma 17).

Vengono, inoltre, forniti alcuni chiarimenti sugli adempimenti legati alla fase di trasporto per quanto riguarda le **attività di manutenzione e assistenza sanitaria**. In particolare, si prevede che i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del FIR e non necessita di iscrizione all'Albo gestori ambientali. (commi 18, 19 e 20).

Per quanto concerne il regime per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, fra i quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che essi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito che, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al FIR, **venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto**, ossia il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali,

indicando il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione. **Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, quale formulario o DDT, e comporta l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali** (comma 19).

Allo stesso modo, viene definito il regime applicabile al materiale tolto d'opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell'articolo 230). Anche in questo caso, si è proceduto a chiarire che **la movimentazione del materiale tolto d'opera, fino alla sede aziendale, può essere effettuata con un DDT**, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili (comma 20).

Operativamente si segnala l'introduzione di una nuova **previsione circa la modalità di trasmissione da parte del trasportatore della quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC**, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

È stata apportata **la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni**.

Inoltre, nelle more nell'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all'acquisizione dei FIR **attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio** affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti **venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto**

La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d'opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell'articolo 230).

TRASPORTO INTERMODALE (ARTICOLO 193-bis)

Viene introdotto il nuovo articolo 193-bis con riferimento al trasporto intermodale dei rifiuti, il quale chiarisce, al comma 1, che il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, **non rientra nelle attività di stoccaggio** a condizione che non superi il

termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.

Decorsi i sei giorni senza che i rifiuti depositati in attesa del successivo trasporto siano stati presi in carico, il soggetto cui sono affidati dovrà darne comunicazione formale, entro le 24 ore successive al sesto giorno, all'autorità competente ed al produttore o all'intermediario o al soggetto che ha comunque organizzato il trasporto che dovrà provvedere entro i 24 giorni successivi a detta comunicazione al trasporto dei rifiuti.

L'invio della comunicazione esclude il soggetto che gestisce l'area dove sono depositati i rifiuti dalla responsabilità di stoccaggio non autorizzato ai sensi dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL SISTRI (ARTICOLO 194-bis)

Viene riscritto l'articolo 194-*bis* riguardante **le procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI** riproducendo con una formula più semplificata quanto previsto dai commi 5 e 6 precedentemente vigenti, ossia che per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso, di risarcimento danni o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio.

Inoltre, si specifica che al contributo SISTRI previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile (10 anni).

SISTEMA SANZIONATORIO (ARTICOLO 258)

Fattispecie	Sanzione	Ravvedimento operoso
La comunicazione annuale MUD (articolo 189, comma 3) viene effettuata in modo incompleto o inesatto. (comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.	È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da ventisei euro a centosessanta euro. Inoltre, la sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta della comunicazione MUD, qualora i

		<p>dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>
<p>Chiunque, essendovi obbligato, omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1.</p> <p>(comma 2)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.</p> <p>La sanzione aumenta se il registro è relativo a rifiuti pericolosi e la sanzione può prevedere anche la sospensione dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p>	<p>Si prevede una riduzione della sanzione per le imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti: da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.</p> <p>(comma 3)</p> <p>Inoltre, la sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta del registro di carico e scarico, qualora i dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>
<p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.</p> <p>(comma 4)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi o nel caso di redazione o utilizzo di certificati di analisi falsi.</p>	<p>La sanzione è ridotta in caso di compilazione incompleta o inesatta del formulario qualora i dati mancanti o inesatti siano correttamente e completamente ricostruibili sulla base di altre documentazioni regolarmente tenute previste per legge.</p> <p>(comma 5)</p>

<p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto.</p> <p>La fattispecie è riferita ai soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi che non comunicano al Consorzio nazionale imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi.</p> <p>(comma 6)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.</p>	<p>È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.</p>
<p>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, o la effettuano in modo incompleto o inesatto.</p> <p>(comma 7)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.</p>	<p>È prevista una riduzione della sanzione se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.</p>
<p>Mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo</p> <p>(comma 10)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi;</p>	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. La previsione non vale in caso di mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p>
<p>Mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis</p> <p>(comma 10)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p>	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. La previsione non vale in caso di mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p>

Inoltre, vengono previste disposizioni sanzionatorie per le ipotesi di commissione di più illeciti con lo stesso atto o di ripetizione dello stesso illecito con più azioni. In tali casi si applica la sanzione prevista per il caso più grave aumentata fino al doppio (comma 9).

Da ultimo, viene chiarito che le sanzioni si applicano a violazioni relative ad informazioni che sono rilevanti ai fini della tracciabilità, escludendo violazioni formali ed errori materiali (comma 13).

ETICHETTATURA IMBALLAGGI

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del d.lgs. n. 116 del 2020 relativa all'art. 3, comma 3, lettera c), del citato d.lgs., il quale apporta **modifiche al comma 5 dell'articolo 219 del Codice dell'Ambiente (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)**.

A seguito della modifica operata, l'attuale formulazione del citato comma 5 è la seguente:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”

La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, **la nuova formulazione, che entrerà pienamente in vigore il prossimo 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi importanti e di dubbia interpretazione.**

A ciò si aggiunge il **sistema sanzionatorio**, che pur non essendo stato modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, resta pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi. L'articolo 261 del Codice dell'Ambiente, che reca appunto il regime sanzionatorio previsto per la disciplina sugli imballaggi, dispone al comma 3 che: *“La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.”*

Confindustria si è attivata con il Ministero al fine di ottenere un intervento urgente da parte dell'amministrazione con cui si indicano **esplicitamente le modalità attraverso le quali procedere all'etichettatura degli imballaggi, a mente del nuovo comma 5 dell'articolo 219 e, soprattutto, un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.**



Stiamo lavorando con il Ministero per la predisposizione di un emendamento che inserisca in tempi rapidi un regime transitorio alla disposizione.

APPENDICE: testo coordinato degli articoli

Articolo 183 –Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb)"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) **"compost"**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) **"digestato da rifiuti"**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) **"emissioni"**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) **"scarichi idrici"**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) **"inquinamento atmosferico"**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) **"gestione integrata dei rifiuti"**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

.....

Articolo 184 – Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. **La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di**

pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
- b) il munizionamento utilizzato;
- c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Articolo 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio ~~e la preparazione per il riutilizzo~~, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di

ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

.....

Articolo 185-bis – Deposito temporaneo prima della raccolta

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;**
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;**
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.**

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;**
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;**
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il**

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

.....

Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei

rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

.....

Articolo 188-bis – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la

semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;**
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;**
- c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;**
- d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;**
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;**
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;**
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;**
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.**

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

.....

Articolo 190 – Registro cronologico di carico e scarico

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;**
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.**

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di**

cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

.....

Articolo 193 – Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli

stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di

stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

18. Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

.....

Articolo 193-bis – Trasporto intermodale

1. Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo

trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.

2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro

.....
Articolo 194-bis – Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI

1. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio.

2. L'esperimento delle procedure di cui al presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento e non comporta l'obbligo di corrispondere interessi.

Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.

.....
Articolo 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da mille quaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e

5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.